# RACCOMANDAZIONE (UE) 2025/683 DELLA COMMISSIONE

## dell'8 aprile 2025

## sul coordinamento degli elenchi nazionali di controllo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), del 20 maggio 2021 («regolamento»), istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. Il sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso istituito dal regolamento garantisce il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell'Unione, quali la risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ([2]), come pure degli impegni concordati nell'ambito dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni e dei trattati di non proliferazione.

(2) L'articolo 9 del regolamento consente agli Stati membri di adottare elenchi nazionali di controllo. Una volta che un elenco nazionale di controllo è stato notificato, dallo Stato membro che lo adotta, alla Commissione e agli altri Stati membri e pubblicato in una raccolta degli elenchi nazionali di controllo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma dell'articolo 9, gli altri Stati membri possono imporre, sulla base dell'articolo 10 del regolamento, un obbligo di autorizzazione per l'esportazione dei prodotti pubblicati nella raccolta.

(3) Come proposto nel Libro bianco della Commissione sul controllo delle esportazioni ([3]), la presente raccomandazione può essere di aiuto per quanto riguarda gli elenchi nazionali di controllo adottati dagli Stati membri, al fine di migliorare il coordinamento e l'efficacia ed efficienza del sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

(4) La presente raccomandazione fornisce un quadro di coordinamento che consente agli Stati membri di individuare i rischi simili e di coordinarsi su base volontaria durante l'elaborazione degli elenchi nazionali di controllo. Facilita inoltre lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione prima e dopo l'adozione di tali elenchi nazionali di controllo. Consente altresì allo Stato membro che adotta un elenco nazionale di controllo di prendere in considerazione eventuali informazioni supplementari fornite da altri Stati membri o dalla Commissione e di trarne vantaggio. Se del caso, il coordinamento tiene conto delle competenze tecniche sviluppate e dei controlli messi a punto nel contesto dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.

(5) La presente raccomandazione fa salve le disposizioni del trattato Euratom.

(6) Lascia inoltre impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare elenchi nazionali di controllo conformemente agli obblighi procedurali stabiliti nelle rispettive legislazioni nazionali, a norma dell'articolo 9 del regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda agli Stati membri di coordinare gli elenchi nazionali di controllo in linea con l'allegato della presente raccomandazione al fine di adempiere gli obblighi loro incombenti a norma del regolamento (UE) 2021/821.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2025

*Per la Commissione*
Maroš ŠEFČOVIČ
*Membro della Commissione*

([1]) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 del 11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).
([2]) Risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (28 aprile 2004, S/RES/1540).
([3]) COM(2024) 25 final del 24.1.2024.

*ALLEGATO*

**FORMULAZIONE DEGLI ELENCHI NAZIONALI DI CONTROLLO**

1. In linea con l'approccio ai controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento, gli elenchi nazionali di controllo dovrebbero, ove opportuno e pertinente, essere basati su valutazioni nazionali del rischio e parametri tecnici oggettivi simili a quelli degli elenchi di controllo previsti dai regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, comprese, se del caso, le note tecniche, e dovrebbero essere strutturati in voci identificate individualmente con un codice di controllo alfanumerico. Ove pertinente e su base volontaria, gli elenchi nazionali di controllo dovrebbero rispecchiare l'ambito di applicazione dei controlli previsto nei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.

**QUADRO DI COORDINAMENTO**

2. Gli Stati membri che prevedono di adottare un elenco nazionale di controllo dovrebbero informare su base volontaria gli altri Stati membri e la Commissione in merito ai rischi individuati e ai controlli nazionali in corso di esame per far fronte a tali rischi.

3. Se disponibili, e su base volontaria, dette informazioni potrebbero includere elementi quali:

   a) l'ambito di applicazione previsto;

   b) l'impatto dell'elenco nazionale di controllo in esame sugli operatori economici dell'UE;

   c) altre informazioni utili per l'elaborazione dell'elenco nazionale di controllo.

4. Gli Stati membri che individuano rischi identici o simili e che intendono controllare prodotti simili dovrebbero coordinarsi tra loro su base volontaria durante l'elaborazione dei rispettivi elenchi nazionali di controllo.

5. Gli Stati membri impegnati nell'elaborazione di elenchi nazionali di controllo dovrebbero fornire su base volontaria aggiornamenti periodici agli altri Stati membri e alla Commissione in merito ai progressi compiuti verso il completamento di queste misure.

6. Gli Stati membri che intendono adottare un elenco nazionale di controllo dovrebbero trasmettere su base volontaria alla Commissione e agli altri Stati membri un progetto scritto dell'elenco di controllo nazionale prima della sua adozione.

7. La Commissione e gli altri Stati membri possono formulare osservazioni e indirizzarle allo Stato membro che intende adottare un elenco nazionale di controllo.

8. Qualora riceva osservazioni da altri Stati membri o dalla Commissione, lo Stato membro che intende adottare un elenco nazionale di controllo dovrebbe tenerne conto, fatto salvo il suo diritto di adottare elenchi nazionali di controllo conformemente agli obblighi procedurali stabiliti nella propria legislazione nazionale.

9. Gli Stati membri che si coordinano tra loro durante l'elaborazione dei rispettivi elenchi nazionali di controllo dovrebbero, ove possibile tenuto conto degli obblighi procedurali stabiliti nella legislazione nazionale, mirare a adottarli e contestualmente notificarli come previsto all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento.

10. Dopo l'adozione degli elenchi nazionali di controllo gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni su base volontaria in merito all'effettiva attuazione dei controlli previsti da tali elenchi e di qualsiasi misura adottata a norma dell'articolo 10 del regolamento.

11. La Commissione dovrebbe agevolare tale scambio di informazioni, anche mettendo a disposizione mezzi di comunicazione sicuri.

**MEZZI DI COMUNICAZIONE**

12. Lo scambio di informazioni scritte a vantaggio di tutti gli Stati membri e della Commissione dovrebbe avvenire attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento.

13. Gli Stati membri dovrebbero, su base volontaria, fornire agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni sui progressi compiuti in relazione ai rispettivi elenchi nazionali di controllo.

14. Su richiesta dello Stato membro che intende adottare un elenco nazionale di controllo, il gruppo di lavoro sui prodotti a duplice uso (o un altro organo preparatorio competente del Consiglio) può proporre di discutere un progetto specifico di elenco nazionale di controllo. In considerazione della natura delle informazioni da scambiare e del formato richiesto dallo Stato membro che intende adottare un elenco nazionale di controllo, la Commissione e gli Stati membri possono scambiarsi informazioni in seno al gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento o in un altro consesso adeguato.

15. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso ed eventualmente altri consessi adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle discussioni e delle informazioni scambiate.